

Sentenza n.

Fascicolo n. 3166/2012

N. 3166/12 R9

N. 9366/14 CRSP

N. 400/2014 SENT

**REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - GIUDICE DEL LAVORO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
con motivazione contestuale letta in udienza**

nel procedimento deciso all'udienza del 27.05.2014

PROMOSSO DA

SA

avv.to Picone Francesca
Via Esseneto n. 65, Agrigento

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA****AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AGRIGENTO**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Palermo,
Via A.De Gasperi 81 - Palermo

OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.

Conclusioni: come da verbale in data 27.05.2014.



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

(artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)

Con ricorso ex art.414 c.p.c., il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA e L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AGRIGENTO, chiedendo il riconoscimento del diritto al punteggio per il servizio militare prestato (non in costanza di nomina) dal 04.02.1991 all'01.02.1992 nonché il riconoscimento del titolo relativo all'uso delle tecnologie multimediali nella didattica conseguito presso l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria in data 16.03.2011.

Decuoveva, in particolare, l'illegittimità del D.M. 12 maggio 2011 n. 44 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2011-2013, che all'art. 2, comma sesto prevede: *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*; tale norma regolamentare (a seguito della "delegificazione" dei punteggi per le graduatorie ad esaurimento disposto con l'art. 1, comma 607 della legge 296/07: "La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI"), secondo la prospettazione di parte ricorrente, contrasterebbe, infatti, con il disposto di cui all'art. 485, comma settimo del D. Lgs. 297/1994 secondo il quale *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute le quali deducevano l'infondatezza delle domande attoree delle quali chiedevano, pertanto, il rigetto.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, va rilevato che il ricorrente deduce, a sostegno della domanda, la portata generale del comma 7 dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994, non connotata da limitazioni di sorta e non suscettibile di deroga ad opera di norme di rango secondario, quali il D.M. 44/2011, con la conseguenza che il riconoscimento del servizio militare deve necessariamente essere applicato anche alle graduatorie - e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera, una volta che il docente sia stato assunto in ruolo -, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere si trovi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento.

Sul punto richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il servizio di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio, indispensabile per l'accesso all'insegnamento, è sempre oggetto di valutazione nelle relative graduatorie di insegnamento, in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio (*ex plurimis*: TAR Lazio n. 6421/2008, TAR Sardegna n. 74/2006, TAR

Catania n. 982/200519/02/2010; Tar Campania Napoli Sez. VIII 02/07/2010 n. 16560).

L'Amministrazione resistente deduce, invece, l'infondatezza della prospettazione di parte ricorrente, invocando l'applicazione, nella fattispecie in oggetto, dell' art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), il quale prevede che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, solo se il servizio è effettuato in pendenza di rapporto di lavoro, con esclusione, quindi, della leva prestata non in costanza di nomina.

L'assunto non è condivisibile.

Tale norma riguarda, invero, esclusivamente i concorsi pubblici, ai quali non sono equiparabili le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola: queste ultime non costituiscono, infatti, l'esito di una procedura concorsuale in senso stretto, ma rappresentano un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in possesso del titolo abilitante all'insegnamento, conseguito a titolo di concorso, ed in attesa dell'immissione in ruolo (v. Adunanza Plenaria Cons. Stato 12/07/2011 n. 11 e Sezioni Unite Cassazione 08/02/2011 n. 3032).

Trattasi, inoltre, di norma di carattere generale che, come tale, in applicazione del principio "lex generalis non derogat priori speciali", non può derogare alla disciplina di settore (ordinamento scolastico) di cui all'art. 485 comma 7 del d. lgs. 297/1994, in forza del quale il periodo di servizio militare di leva o di richiamo ed il servizio sostitutivo civile di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

Alla luce di tale disposizione speciale, infatti, appare illegittima la norma di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.M. 44 del 2011, nella parte in cui, ai fini dell'aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento del personale della scuola, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati siano valutati solo se prestati in costanza di servizio.

Sulla questione in esame si è, peraltro, già espressa copiosa giurisprudenza, che, con argomentazioni del tutto condivisibili, ha riconosciuto fondata la prospettazione di parte ricorrente (v. provvedimenti del Trib. di Brindisi del 31.12.2011, 02.05.2012, 22.10.2012 e sentenza n. 1622/2013; Trib. Napoli sent. 22/05/2012; Trib. Catania sent. 15/03/2012 n. 78; Trib. Saluzzo sent. 12/09/2012; Trib. Lanciano sent. n. 644/2012 del 19/11/2012, confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 841/2013 del 30/05/2013).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va, pertanto, affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio prestato dal 04.02.1991 all'01.02.1992 (per un totale di n. 12 mesi), quantificabile in n. 12 punti (punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi del servizio militare), così come previsto al punto B. 1 della Tabella Allegato 2 del D.M. 44 12 maggio 2011.

Del pari, deve trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del titolo relativo all'uso delle tecnologie multimediali nella didattica, conseguito dal ricorrente presso l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria in data 16.03.2011.

In merito, le amministrazioni resistenti deducono di non aver proceduto alla valutazione del titolo in esame, in quanto, sulla scorta della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado approvata con D.M. n. 27 del 15.03.2007, al ricorrente era stato già attribuito il punteggio massimo consentito (10 punti), tenendo conto dei titoli già valutati con il punteggio pregresso.

Ciò posto, va rilevato che la predetta allegazione è rimasta sfornita di qualsiasi supporto probatorio, mancando in atti qualsiasi documentazione idonea a dimostrare il predetto assunto sicchè, in applicazione dei principi generali sull'onera della prova di cui al disposto dell'art. 2697, secondo comma, c.c. la domanda in questione deve essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare di leva prestato dal 04.02.1991 all'01.02.1992 nonché al Master Universitario di I° livello "L'uso delle tecnologie multimediali nella didattica" conseguito presso l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria il 16.03.2011 nella formazione delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Palermo per gli aa.ss. 2009/2011 e dell'Ambito Territoriale di Agrigento per gli aa.ss. 2011/2013;
- condanna le Amministrazioni convenute ad emanare, ciascuna per la propria competenza, gli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare e al Master Universitario di cui al capo che precede;
- condanna le Amministrazioni convenute a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.

Così deciso in Agrigento in data 27.05.2014

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dot.ssa Chiara Gagliano)



DEPOSITATA IN DATA
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Giuseppina G. GIENI

